

Comunicata ai Capigruppo
consigliari il
Prot. n°

comunicata al Sig.
Prefetto il
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

N 144 delibera

OGGETTO: Servizio di trasporto urbano, nel Comune di Amatrice - Proroga.

Data 06-12-2019

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sei** del mese di **dicembre** alle ore **12:45**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

FONTANELLA ANTONIO	SINDACO	P
BUFACCHI MASSIMO	VICE SINDACO	P
PAGANELLI GIAMBATTISTA	ASSESSORE	A

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. **ANTONIO PREITE**

Il Presidente Dott. **ANTONIO FONTANELLA**

in qualità di SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

RICHIAMATO il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed in particolare l'art. 34 comma 20;

VISTA la Relazione predisposta dal Responsabile Area Amministrativa ai sensi dell'art. 34 co.20 D.L. 179/2012;

PREMESSO:

che con deliberazione di Giunta Comunale n.223 del 11/12/2010 si provvedeva all'affidamento del trasporto di persone nel Comune di Amatrice per il periodo 2011/2018 alla ditta Autoservizi Troiani s.r.l., C.F. e P.I. 11665841000, con sede legale in Roma Via Raffaele Costi,23 contratto rep. 2060/2010;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.160 del 29/12/2018, avente ad oggetto **“Servizio di trasporto urbano, nel Comune di Amatrice – Proroga”**, e si autorizzava la prosecuzione del contratto dal **01/01/2019 al 31/12/2019, con le stesse modalità del contratto rep.2060/2010;**

Vista la nota della Regione Lazio prot. n. 14909 del 07/11/2019 a non procedere ad affidamenti di servizio TPL che presentino una scadenza successiva al 31 dicembre 2021, sottolineando di procedere alla gestione della fase transitoria fino al 31/12/2021 utilizzando le facoltà concesse all'Ente dall'art.5 del Regolamento (CE) 1370/2007, con particolare riguardo ai commi 4 e 5, che consentono di procedere ad affidamento diretto ovvero alla stipula di accordo formale per prorogare il contratto in essere;

Considerato che detto affidamento viene concesso ed accettato, dalla ditta Autoservizi Troiani s.r.l. C.F. e P.I. 11665841000, con sede legale in Roma Via Raffaele Costi,23 sotto l'osservanza piena delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dal precedente contratto rep. 2060/2010 e dall'atto aggiuntivo al contratto del 13/03/2019;

Considerato che la Regione Lazio con più note, ha dato indicazione ai Comuni di non apportare modifiche organizzative ai servizi e di non procedere ad espletare procedure di gara incompatibili con il quadro di incertezza sia in materia di risorse disponibili, sia in merito gli aspetti organizzativi, in attesa che venisse ridisegnata l'intera rete regionale dei servizi, imponendo ai gestori dei servizi TPL l'obbligo di garantire la continuità del servizio;

Visto che alla data attuale risulta impossibile per l'Ente, anche a fronte dell'imminente scadenza del 31.12.2019, ipotizzare di dar luogo alla procedura di gara ad evidenza pubblica, in quanto non risultano preventivabili le risorse che per gli anni a venire saranno rese disponibili per la gestione del servizio, con evidente impossibilità per l'Ente, stante le ristrette capacità economiche di assumere in proprio l'obbligo di garantire le risorse necessarie all'espletamento del servizio;

Considerato che:

- la ditta concessionaria si è dichiarata, disponibile a proseguire nella gestione del servizio dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020, a corrispettivo chilometrico invariato, fatte salve ulteriori provvidenze a medio tempore stanziare dalla Regione Lazio, e con l'applicazione delle medesime tariffe per titoli di viaggio attualmente vigenti, impegnandosi altresì ad investire da subito con risorse proprie per il parziale ammodernamento e rinnovo delle infrastrutture di linea (paline, pensiline);

- che questa Amministrazione ritiene pertanto di assoluta convenienza, nel rispetto della normativa vigente, procedere sin da ora a definire con l'attuale affidatario le condizioni e modalità di erogazione del servizio dal 01/01/2020 sino al 31/12/2020;

- che l'impresa affidataria ha attestato la sussistenza dei requisiti prescritti dal Regolamento n. 1370/2007 e n. 800/2008 per l'affidamento in oggetto;

Visto che l'impresa affidataria impiega un numero di autobus inferiore a 23 per l'effettuazione del servizio attualmente in essere, ed è una piccola/media impresa ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento CE n. 800 del 2008;

Tutto quanto sopra premesso, in relazione alle caratteristiche del servizio di cui questa Amministrazione vuole procedere all'affidamento si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 61 L 99/2009 ed allo art. 5 par. 4 Regolamento Europeo N. 1370/2007;

Ritenuto di dover fissare la durata del contratto conformandosi al dettato di cui all'art.5, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n.1370/2007 fino al 31/12/2020 come previsto dalla Legge Regionale n.7 del 22/10/2018 art.84 comma 2 ter;

Dato atto che il corrispettivo del servizio dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020, dovrà tener conto dei relativi impegni, seguiti nella formazione del bilancio del Comune di Amatrice, ai sensi dell'art. 183 - comma 7 del D. Lgs. 267/2000, solo nella misura dei fondi del Bilancio della Regione Lazio in modo di avere le necessarie coperture finanziarie e per gli importi trasferiti al Comune dalla Regione;

CONSIDERATO che con sentenza n. 199 del 20 luglio 2012 la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni - in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

RITENUTO che, venendo meno, a seguito della sentenza n. 199/2012, la prevista procedura su analisi della gestione concorrenziale, delibera quadro ed eventuale parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la stessa risulta irrilevante anche per le amministrazioni che si erano attivate, che stavano inviando le richieste all'Autorità e per quelle che avevano ricevuto i pareri, anche negativi, da parte della AGCM stessa;

PRESO ATTO che il Trasporto Pubblico Locale, per effetto dell'avvenuta abrogazione della disciplina sui servizi pubblici a rilevanza economica, è ora regolamentato dalla specifica normativa di settore, costituita dall'art. 61 della legge 23/07/2009 e dal regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23-10-2007;

VISTO l'art. 61 della citata legge che consente di avvalersi, ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di servizio, delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'art. 8, paragrafo 2 del regolamento comunitario sopra richiamato;

VISTO il paragrafo 4 dell'art. 5 del regolamento, che testualmente dispone "A meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000,00 EURO oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 chilometri l'anno";

PRESO ATTO dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4303 del 16/07/2018 con la quale è stata rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione della compatibilità dell'affidamento diretto di cui all'art. 5, comma 4 del Regolamento 1370/2007, contemplato dalla normativa europea, con il diritto nazionale;

RILEVATO che non risultano vigenti norme nazionali che vietano la possibilità di aggiudicazioni dirette e che ricorrono le altre condizioni previste, essendo la percorrenza annua inferiore ai 300.000 chilometri ed il corrispettivo di appalto inferiore a 1.000.000 di euro annui;

POSTO CHE

- i in assenza di apposita pronuncia dalla Corte di Giustizia sul rinvio pregiudiziale su richiamato, è possibile procedere all'affidamento diretto ex art. 5, comma 4 del Regolamento UE 1370/2007;
- i in caso di sentenza della Corte di Giustizia che accerti l'incompatibilità della suddetta normativa comunitaria con l'ordinamento nazionale, o in caso di normativa che imponga il ricorso all'evidenza pubblica si provvederà al recesso unilaterale del contratto di servizio assicurando tuttavia la continuità del servizio stesso sino alla conclusione della procedura di gara;

CONSIDERATO che il costo chilometrico del servizio è stabilito dalla Regione Lazio e che la ditta . ha svolto il servizio con puntualità e soddisfazione dell'Amministrazione e dell'Utenza, dando seguito anche alle richieste di adeguamenti e potenziamenti del servizio stesso in occasione di particolare eventi;

RITENUTO che ricorrono tutte le condizioni legali e di opportunità per l'affidamento del servizio in questione per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

ACQUISITI ed allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare la relazione predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012, allegata sub "A" alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di avvalersi, ai sensi del richiamato art. 61 della Legge 99/2009 delle previsioni di cui all'art. 5 par. 4 del regolamento CE 1370/2007 e pertanto di procedere alla proroga tramite stipula di accordo formale del servizio di Trasporto Pubblico dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 alla ditta Autoservizi Troiani s.r.l., C.F. e P.I. 11665841000, con sede legale in Roma Via Raffaele Costi, 23
4. Di dare atto che in caso di sentenza della Corte di Giustizia che accerti l'incompatibilità della suddetta normativa comunitaria con l'ordinamento nazionale, o in caso di normativa che imponga il ricorso all'evidenza pubblica si provvederà al recesso unilaterale del contratto di servizio assicurando tuttavia la continuità del servizio stesso sino alla conclusione della procedura di gara;
5. Di dare atto che l'importo complessivo per il servizio in oggetto risulta essere pari ad euro 412.296,18 oltre IVA, per una percorrenza annua pari a Km. 165.000, oltre ad eventuali aumenti e/o diminuzioni di stanziamenti regionali o statali a qualunque titolo riferibili al TPL, in questione, causeranno un adeguamento delle condizioni contrattuali in essere;
6. Di dare atto che ai successivi e conseguenti adempimenti provvederà il Responsabile Area Amministrativa
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO

F.to ANTONIO FONTANELLA

IL VICE SEGRETARIO

F.to ANTONIO PREITE

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 20-12-2019

Reg. 2021

li

IL VICE SEGRETARIO

F.to ANTONIO PREITE

E' copia conforme all'originale

li,

IL VICE SEGRETARIO

ANTONIO PREITE

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

li, 06-12-2019

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

li, 06-12-2019

IL VICE SEGRETARIO

F.to ANTONIO PREITE
